

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici » (191-B), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* 544
Pag. 543, 544

BONAZZI (PCI) 543

VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro 544

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici » (191-B), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: « Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici », d'iniziativa dei senatori de' Cocci, Vitale Antonio, D'Arezzo, Romci, Longo, Salerno, Mezzapesa, Accili, Giacometti e Mazzoli, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso, in assenza del senatore Nepi impegnato in altri lavori.

I colleghi ricorderanno certamente la portata del provvedimento, la discussione e i vari rinvii che caratterizzarono l'iter di questo disegno di legge. Esso ci ritorna modificato dalla Camera dei deputati in un solo punto, cioè alla lettera *b*) dell'articolo 1: in base a tale modifica la fidejussione bancaria potrà essere rilasciata anche dalle casse rurali.

Trattandosi di una modifica migliorativa, non mi resta che invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAZZI. Siamo d'accordo con la modifica approvata dalla Camera dei deputati.

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento che tende ad estendere anche alle casse rurali la possibilità delle fidejussioni è nato da una richiesta formulata dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati. A questo punto il Governo ha ritenuto inutile mantenere una serie di distinzioni in relazione al patrimonio dei singoli istituti bancari e ha considerato opportuno far riferimento all'articolo 5 della legge bancaria, assorbendo così anche la richiesta formulata da quel ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato ne-

gli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo è ridotto a lire quattro miliardi per le società che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilità ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilità.

Metto ai voti il punto b) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con la modificazione accolta.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con la modifica approvata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,10.